

Web: www.comune.contrada.av.it
PEC: protocollo.contrada@asmepec.it

✉ Via Luigi Bruno n.79 - 83020

☎ 0825.674081 📠 0825/660977

Regolamento per l'adozione ed il sostegno di cani ritrovati sul territorio comunale ricoverati nelle strutture convenzionate con il Comune di CONTRADA (AV)



Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 23.06.2015

Il Segretario Comunale
dott. Filippo Giuditta

Il Sindaco
dott. ssa Filomena DEL GAIZO

- Approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 23.06.2015, esecutiva.
- Pubblicato dal 30.06.2015 al 15.07.2015.
- Entrato in vigore il 15.07.2015

Sommario

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Adozioni

Art. 3 - Requisiti per l'affidamento degli animali

Art. 4 - Incentivi per l'affidamento

Art. 5 - Mantenimento dell'animale

Art. 6 - Verifiche e controlli

Art. 7 - Inadempienze

Art. 8 - Accertamenti e sanzioni

Art. 9 - Pubblicità

Art. 10 - Entrata in vigore

Art. 1

Finalità

La finalità del presente regolamento è l'incentivazione dell'adozione dei cani randagi ritrovati e catturati sul territorio comunale e ospitati presso la struttura convenzionata con l'ente, deputata alla custodia e cura di tali animali, allo scopo sia di garantirne il loro benessere, sia di prevenire il sovraffollamento presso la struttura stessa che è causa anche di notevole aggravio economico per il Comune di Contrada.

Art. 2

Adozioni

Il Comune provvederà a divulgare i dati relativi alle caratteristiche dei cani che possono essere adottati, mediante pubblicazione delle foto sul sito istituzionale del Comune di Contrada.

Il personale specializzato della struttura di ricovero sarà a disposizione per aiutare e consigliare nella scelta del cane più adatto alle capacità ed esigenze dell'aspirante all'adozione.

In tal caso il cane, attraverso la registrazione all'anagrafe canina diventerà di proprietà del richiedente. Lo stesso da tale momento assumerà tutte le responsabilità relative alla custodia e al mantenimento del cane, impegnandosi a rispettare gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione, nonché del presente regolamento del quale riceverà una copia, all'atto dell'affido.

I soggetti residenti e non residenti nel Comune di Contrada disponibili a ricevere in adozione un cane randagio ricoverato presso il canile convenzionato dovranno rivolgere apposita istanza al Comune di Contrada, con la quale ne richiedono l'affidamento, come da modello allegato **A)** al presente regolamento completa dei dati informativi del richiedente.

L'istanza potrà essere accolta ad esclusione dei casi in cui risultino, a carico del richiedente, precedenti episodi di maltrattamenti di animali ovvero incapacità alla custodia e cura dello stesso. Verrà disposto l'affido:

1. In forma temporanea nel caso in cui non siano ancora trascorsi sessanta giorni dall'accalappiamento. In questo caso gli affidatari dovranno impegnarsi a restituire l'animale ai proprietari che ne facciano richiesta entro i suddetti termini;

2. In forma definitiva quando siano trascorsi sessanta giorni dall'accalappiamento ed il proprietario non abbia reclamato l'animale. In entrambi i casi l'affido è disposto mediante compilazione della scheda di affido cani randagi, redatta secondo il modello allegato **B)** al presente atto, che dovrà poi essere trasmesso alla ASL a cura degli uffici competenti (allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale). In ogni caso dal momento dell'affido, sono trasferiti all'adottante tutti gli obblighi e le responsabilità attribuite al proprietario di animali ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 3

Requisiti per l'affidamento degli animali

I cani randagi catturati nel comune di Contrada potranno essere adottati esclusivamente da soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati:

1. compimento del **18° anno di età** ovvero atto di assenso scritto sottoscritto del l'esercente la patria potestà come previsto dalla normativa vigente con diritto di prelazione, a parità di scelta, dei cittadini di Contrada;
2. garanzia di adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell'animale in buone condizioni presso la propria residenza o altro domicilio, in ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione alla taglia alle esigenze proprie della razza assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie;
3. assenza di condanne penali per maltrattamenti ad animali;
4. consenso a far visionare il cane anche senza preavviso, agli uffici comunali competenti per territorio, o associazione convenzionata con il Comune, allo scopo di accertare la corretta tenuta dell'animale.

Art. 4

Incentivi per l'affidamento

Il comune di Contrada riconoscendo la funzione sociale dell'affidamento di cani randagi, da parte di soggetti privati, ritiene di incentivarla mediante l'erogazione di un contributo economico una tantum.

Pertanto per chi adotta un cane randagio di proprietà del Comune ed ospitato presso il canile convenzionato sono previste le seguenti agevolazioni: per i primi **cinque anni di adozione**, e per il periodo più breve in caso di premorienza, sarà riconosciuto un contributo una tantum di **Euro 500,00 (cinquecento/00)** all'anno, da scalarsi **sul ruolo della TARI per 5 anni consecutivi a partire dal 1° Gennaio dell'anno successivo alla data di affido definitivo.**

Al **termine** dei **cinque anni**, l'adozione può essere prorogata a domanda e in base alle attuali norme legislative vigenti.

Si precisa che nel caso in cui il contributo una tantum suindicato è maggiore della quota annuale TARI di quanto il contribuente è tenuto a pagare, non sarà dovuta da parte del Comune di Contrada nessuna somma a titolo di differenza.

L'erogazione dei benefici economici riconosciuti nel presente regolamento, cessano con la morte del cane affidato, fatte salve le somme maturate alla data di decesso del cane dividendo in mensilità l'importo annuo dovuto per la TARI.

Art. 5

Mantenimento dell'animale

L'adottante si impegna a mantenere lo stesso in buone condizioni presso la propria residenza o altro domicilio e a non cederlo se non previa autorizzazione rilasciata dall'ufficio comunale competente e previa segnalazione al servizio veterinario della Azienda Sanitaria Locale dove il cane è stato registrato con microchip.

Art. 6

Verifiche e controlli

Il responsabile della struttura comunicherà all'ufficio comunale competente il nominativo del cittadino a cui è stato consegnato il cane adottato che dovrà necessariamente essere un cane in carico al Comune di Contrada trasmettendone la relativa scheda di affido.

L'ufficio comunale preposto provvederà a verificare periodicamente, anche con l'ausilio della Polizia Municipale e/o di associazione convenzionata, le condizioni di detenzione del cane.

Nel caso venisse accertato il maltrattamento dell'animale si provvederà ad inoltrare regolare denuncia ai sensi di legge e a revocare tempestivamente l'adozione disponendo il ricovero del cane presso la struttura convenzionata.

L'affidatario, in caso di smarrimento o decesso dell'animale, ha l'obbligo di avvisare tempestivamente (**non oltre le 24 ore**) il Comune per gli accertamenti di rito.

Nell'ipotesi di denuncia di smarrimento che dissimuli un'ipotesi di abbandono, omessa o incauta custodia dell'animale da parte dell'affidatario/adottante, il Comando di Polizia Municipale procederà secondo legge.

Qualora venisse riscontrato che il decesso è avvenuto per morte violenta o per avvelenamento, l'affidatario dovrà immediatamente avvertire anche il Servizio Veterinario dell'ASL.

L'affidatario è tenuto altresì a comunicare, in caso di cessione del cane ricevuto in affidamento ad altro soggetto privato, il nominativo di quest'ultimo, il quale dovrà a sua volta sottoscrivere la scheda di affido.

Art. 7

Inadempienze

In caso di inadempienza all'obbligo di custodire e di mantenere l'animale in buone condizioni, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo ricevuto o comunque del suo controvalore monetario.

Il cittadino che per motivi logistici (cambio di abitazione) o altri problemi (allergie, nascita di bambini, etc.) sia impossibilitato a continuare a mantenere il cane presso il proprio domicilio/residenza dovrà trovare una idonea sistemazione presso altro soggetto adottante previa comunicazione all'ufficio comunale preposto.

Art. 8

Accertamenti e sanzioni

In caso di maltrattamento o abbandono si provvederà ai sensi della legge, nonché alla revoca dell'affido disponendo il ricovero dell'animale presso la struttura convenzionata, con obbligo di rimborso del contributo erogato.

In caso di smarrimento o decesso dovrà esserne data comunicazione al servizio veterinario e all'ufficio Comunale competente nonché alla Polizia Municipale, secondo i tempi e modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 9

Pubblicità

Il comune di Contrada adotta tutte le forme di pubblicità (avvisi, volantini, sito web) per l'affidamento dei cani ricoverati presso il canile convenzionato.

Art. 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore allo scadere dei termini di pubblicazione.